



Protocollo: MM/ge/2018/1789

Roma, 22 giugno 2018

Alle strutture Fiom regionali
Alle strutture Fiom territoriali
Alla Segreteria e apparato Fiom nazionale

Oggetto: gestione infortuni

Care compagne e cari compagni,

Perdurando e aggravandosi il quadro degli infortuni e delle malattie correlate al lavoro nelle imprese metalmeccaniche, ritengo che possa essere utile ai dirigenti delle strutture, alle Rsu e agli Rls la conoscenza delle modalità appropriate da tenersi nei casi di infortuni e malattie gravi e mortali.

1. È opportuno che nelle prossime settimane le Rsu svolgano una campagna di informazione rivolta ai lavoratori che chiarisca che a fronte di un infortunio i lavoratori non lo comunichino solo alla dirigenza aziendale ma immediatamente anche e soprattutto agli Rls;
2. Il Rls, al quale è stato comunicato l'avvenuto l'infortunio, deve informare il proprio capo diretto della necessità di assentarsi immediatamente dalla propria postazione lavorativa e di fruire di un permesso retribuito per andare sul luogo dell'infortunio ;
3. Il Rls deve essere avvisato sempre dai suoi compagni di lavoro dell'infortunio anche se non è presente nel turno lavorativo per permettergli comunque di intervenire;
4. Il Rls che non è nel turno o sta fruendo di ferie, permessi o si trova in orario ridotto perché in part-time o in solidarietà o è sospeso in cassa integrazione, una volta avvisato dell'avvenuto infortunio, se può, deve arrivare nel più breve tempo possibile nel luogo lavorativo, e come visitatore recarsi sul luogo dell'infortunio. È diritto del Rls anche se non è nel turno entrare in qualsiasi momento nella sede lavorativa e recarsi in qualsiasi reparto o area;
5. Il Rls arrivato sul luogo dell'infortunio, deve accertarsi, salvo che non sia un infortunio leggero, che sia stata chiamata l'ambulanza dal Rspg o da qualsiasi altro dirigente aziendale, attraverso il 112 o al 118, per il trasporto del lavoratore al pronto soccorso ospedaliero. In nessun caso si deve permettere il trasporto dell'infortunato, all'eventuale infermeria presente in azienda o che venga portato in ospedale con l'auto aziendale, il taxi o il mezzo privato di qualche lavoratore. La chiamata al numero di emergenza è importante che sia fatta immediatamente in quanto viene registrata l'ora e la ragione della chiamata stessa.
6. Il Rls deve verificare se siano stati chiamati per i primi accertamenti: la polizia giudiziaria presente nello Spisal o Spresal, l'Arma dei Carabinieri e/o la Polizia di Stato e a secondo delle circostanze i Vigili del Fuoco e l'Ispettorato Nazionale del Lavoro;
7. È opportuno che gli Rls realizzino foto o video, se possono e comunque in maniera nascosta, in quanto vietato, per chiarire le modalità dell'infortunio stesso, se ciò non fosse possibile è opportuno disegnare o descrivere per iscritto quanto avvenuto;
8. Gli Rls devono raccogliere immediatamente le testimonianze e il racconto su quanto avvenuto, da parte degli altri lavoratori, segnando i loro nomi e chiarendo bene l'orario dell'infortunio, in quanto il giorno dopo le testimonianze saranno sicuramente imprecise e/o non veritiere;
9. Se il lavoratore è cosciente è necessario che almeno un Rls lo segua al pronto soccorso per parlargli e fornirgli le indicazioni per le risposte da dare al medico, in quanto il referto del pronto soccorso che viene inviato all'Inail dall'ospedale, è il primo e più importante documento che chiarisce le modalità di come è avvenuto l'infortunio e quali conseguenze ha determinato ed è

importante che non vi siano registrati interventi aziendali che possono tendere a escludere responsabilità delle stesse. Se la prognosi del Pronto Soccorso è superiore a 40 giorni deve essere immediatamente data comunicazione alla Procura della Repubblica.

10. E' importante che le Rsu e gli Rls richiedano di essere interrogati, come testimoni, dagli organi investigativi presenti sul posto e consegnando DVR e DUVRI nonché eventuali verbali di riunione;
11. E' opportuno che da questa fase sia presente davanti al luogo dell'infortunio anche la struttura con il suo Segretario Generale o qualsiasi altro componente della segreteria per il dovuto sostegno alla Rsu e Rls;
12. E' necessario scrivere il più rapidamente possibile un comunicato da inviare ai mezzi di comunicazione in cui si evidenzia l'accaduto e si richiedono agli organi inquirenti indagini approfondite e rapide e a fronte dell'individuazione di eventuali responsabili dell'infortunio si comunica che la Fiom si costituirà parte civile;
13. Si devono informare anche tutti i lavoratori di quanto è avvenuto chiedendo in una assemblea straordinaria di partecipare a un eventuale sciopero secondo le modalità che saranno individuate dalla Rsu. Lo sciopero non è alternativo all'eventuale raccolta di fondi per il lavoratore o per la famiglia se lo stesso è deceduto;
14. La Fiom da dopo la tragedia della Thyssen a Torino con 7 lavoratori deceduti ha deciso di esercitare sempre il diritto di costituirsi come parte civile nei confronti di eventuali possibili responsabili dell'infortunio o della malattia grave e/o mortale e a questo principio dobbiamo sempre attenerci, non perchè siamo giustizialisti ma perchè la costituzione parte civile impedisce le attenuanti e la riduzione della pena determinando una effettiva condanna di una o più persone ritenute responsabili e con un forte valore deterrente che può spingere altre imprese a rispettare le norme e a credere nella prevenzione;
15. Le strutture non possono e non devono avere alibi per non procedere alla costituzione come parte civile a fronte del rinvio a giudizio di eventuali responsabili;
16. Le strutture devono individuare anche attraverso le Camere del Lavoro avvocati penalisti a cui affidare l'incarico, nell'eventualità che ciò non fosse attuabile possono rivolgersi alla struttura nazionale che individuerà l'avvocato penalista dal pool che stiamo costituendo;
17. La costituzione parte civile si effettua dopo il rinvio a giudizio degli eventuali responsabili nella prima udienza del processo o anticipatamente in occasione dell'incidente probatorio, un istituto previsto dall'art. 392 del c.p.p. con il quale il pubblico ministero, anche su richiesta delle parti, in via preliminare, prima del giudizio, forma una prova. Se l'avvocato che rappresenta la Fiom si costituisce in questa fase parteciperà in termine conoscitivi a tutte le indagini successive fino alla loro conclusione e alle determinazioni del giudizio da parte della Procura;
18. La Fiom può costituirsi parte civile a fronte di un infortunio o alla malattia grave, all'infortunio o alla malattia che ha portato alla morte del lavoratore anche se questo non era iscritto e anche se la famiglia dello stesso ha rinunciato a questa possibilità, poiché può essere stata indennizzata, in quanto l'infortunio ha leso non solo il diritto individuale ma anche diritti collettivi che noi in quanto sindacato generale rappresentiamo;
19. E' utile che la struttura Fiom sia vicina alla famiglia del lavoratore e si renda disponibile all'aiuto, che deve realizzarsi anche nei confronti dell'infortunato grave al momento del suo rientro in azienda per individuare la mansione e la postazione più utile per lo stesso.

Penso di avervi fornito qualche elemento utile per la gestione degli infortuni e delle malattie gravi, mettiamole in atto.

Fraterni saluti.

p. **la Fiom-Cgil nazionale**
Maurizio Marcelli